



## Decreto dignità – note 15 luglio 2018

Decreto Legge "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018.

Il provvedimento contiene sostanziali modifiche della disciplina dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione di lavoro, e di quella dei licenziamenti nel contratto di lavoro a tutele crescenti.

### Tempo determinato

**«Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine avente una durata non superiore a 12 mesi»**, ammettendo comunque l'apposizione di un termine superiore fino a 24 mesi, ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **«esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori.**
- b) **«esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività**

In caso di rinnovo, il contratto dovrà riportare la specificazione delle esigenze di cui sopra. Diversamente, in caso di proroga, la causale risulta necessaria solo nel caso in cui il termine complessivo ecceda i 12 mesi. Il numero massimo di proroghe nei 24 mesi è ridotto da cinque a quattro.

I contratti per attività stagionali, individuate con decreto del ministero del lavoro, non richiedono l'indicazione della causale.

### Somministrazione di lavoro

Il decreto interviene con una modifica. Per cui l'art. 34 co. 2 D.Lgs. n. 81/2015 risulta così riformulato: **«In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24»**.

Dunque, diversamente dal passato, si applicherà anche ai rapporti a termine istaurati tra agenzie e lavoratori la disciplina del rapporto di lavoro, tra cui il limite massimo di 12 o 24 mesi in caso di introduzione di una causale.

### Riforma del D.Lgs. n. 23/2015 – Tutele crescenti

Con l'art. 3 comma 1 vengono invece innalzati rispettivamente da quattro a sei e da 24 a 36 mensilità le indennità minime e massime di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, mantenendo inalterata la scala di progressione di due mensilità per ogni anno di servizio.

### Aumento della contribuzione in caso di rinnovo del contratto a termine

In occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, il contributo aggiuntivo pari all'1,4 per cento, di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali (art. 3, comma 2).

### Entrata in vigore

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 14 luglio 2018.

Trattandosi di un decreto-legge, le norme contenute nel provvedimento in esame dovranno, per la loro definitiva validità, essere convertite in legge entro l'11 settembre 2018, eventualmente modificate o integrate dal Parlamento.